

Comune di Cellere

Provincia di Viterbo



REGOLAMENTO

TARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n..... del

Validità dal 01.01.2020

INDICE

TITOLO I

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Articolo 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II

Articolo 6 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 7 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 9 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

Articolo 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.

Articolo 11 SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

TITOLO III

Articolo 12 COSTO DI GESTIONE

Articolo 13 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 15 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 18 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 19 CLASSIFICAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 20 TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Articolo 22 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO IV

Articolo 23 VERSAMENTI

Articolo 24 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 25 POTERI DEL COMUNE

Articolo 26 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Articolo 27 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 28 CONTENZIOSO

Articolo 29 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 30 RIMBORSI

Articolo 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 32 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Allegato A

SOSTENZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Allegato B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE – COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI

TITOLO I

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) nel Comune di Cellere (VT) istituita dall'articolo 1, comma 639 al 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Cellere (VT), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono considerati rifiuti assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti dai locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. Sono esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari.
3. I rifiuti elencati nell'allegato A e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se il quantitativo non supera il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al punto 4.4 Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, quali:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) i rifiuti agricoli, quali materiali fecali e forestali naturali utilizzati in attività agricole o in impianti per la produzione di energia;
 - g) le acque di scarico;
 - h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in impianti di biogas o compostaggio;
 - i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
 - l) i rifiuti risultanti dall'attività di ricerca, estrazione, trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - m) i sedimenti provenienti dalle attività di manutenzione dei corsi d'acqua.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di CELLERE, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II

Articolo 6 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e/o accessorie;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Non sono soggette al tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, porticati non chiusi, verande non chiuse;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Sono altresì escluse dall'imposizione, le aree scoperte non operative.
5. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche, esse si considerano predisposte all'uso se dotate di arredi, impianti, o attrezzature o se occupati da materiale, e comunque qualora risultino rilasciati da parte degli enti competenti, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, ovvero se risultino allacciati alla fornitura di energia elettrica, o ad altri servizi pubblici a rete.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e/ aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree di uso comune e per i locali ed aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici di edifici o loro parti adibite esclusivamente al culto, accatastate in categoria E/7;
 - c) soffitte e ripostigli e simili, limitatamente alla parte di locale di altezza non superiore a m. 1,50;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi (quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili);
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione del carburante: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio; le aree adibite in via esclusiva all'accesso e uscita dei veicoli dall'area di servizio (aree di manovra).
2. Le circostanze di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Le circostanze di inidoneità a produrre rifiuti devono essere dichiarate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, altrimenti i termini decorrono dalla data di presentazione della denuncia.

Articolo 9 **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 10 **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la superficie imponibile è quella produttiva di rifiuti urbani (a titolo di esempio, mensa, uffici, bagni, alloggi del custode e simili, magazzini non di produzione diretta, locali destinati alla cessione di prodotti finiti, ecc.).

3. Nel caso in cui la superficie tassabile di cui al comma precedente, sia inferiore al 20% della superficie totale dell'immobile, la TARI è comunque calcolata sul 20% della superficie complessiva della struttura.

4. Le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione fino al massimo 50% della quota variabile della tariffa, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

a) Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".

b) La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti potenzialmente dall'utenza nel corso del medesimo anno; quest'ultima si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 14, all'intera superficie imponibile, come segue:

$$\text{Calcolo della percentuale di recupero/sconto} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{-----}} * 100$$

Kd assegnato * superficie tassabile

La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulta maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5.

c) La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione previsto all'art. 3 e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

d) La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione, di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani (es. copia di tutti i formulari di trasporto, copia delle fatture con indicazioni delle descrizioni, copia del MUD, copia dei contratti con ditte specializzate).

e) La richiesta deve essere presentata di anno in anno corredata dalla documentazione e l'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio successivo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

5. Sono escluse dalla tassazione, le superfici sulle quali si producono:

- a) i rifiuti destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma;
- b) i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione;
- c) i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi programma.

6. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 3.

7. Per fruire dell'esenzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) presentare la dichiarazione TARI entro i termini stabiliti dal presente regolamento ed indicare nella denuncia, il ramo di attività svolta e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti;
- b) fornire idonea documentazione comprovante la produzione dei rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc..).

8. L'esenzione di cui ai commi precedenti, non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione, nella denuncia Tari, delle superfici produttive di rifiuti speciali.

9. La documentazione di cui al comma 7, lettera b), deve essere prodotta entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di omessa presentazione, il Comune si riserva di effettuare il conguaglio relativamente a quanto già versato, in occasione della tariffazione successiva.

10. Per l'immobile adibito dalle imprese di costruzioni edili ed affini a locale di deposito è prevista una riduzione forfettaria del 50% della superficie complessiva.

Articolo 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione, delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati dell'Agenzia del Territorio, comprensivi della toponomastica e della numerazione civica interna ed esterna del Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle indicate procedure per l'allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune quindi, per gli immobili già denunciati, modificherà d'ufficio le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione, nelle forme più idonee, ai contribuenti.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,50 m.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1, è calcolata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, come per le aree scoperte, la superficie imponibile è costituita da quella calpestabile ed è determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

TITOLO III

Articolo 12 COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale è stato istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolamentazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5.L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 13

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1.Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3.La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4.La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

5.In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

6.Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

7.Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 14

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1.Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e per quelle non domestiche suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento, ai sensi del richiamato DPR 158/1999.

2.Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da un quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

a. la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/99.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158,

5. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

Articolo 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Nel caso di attività lavorativa prestata all'estero, di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziali per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Affinché il soggetto domiciliato altrove, non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali.

3. Per le utenze domestiche, diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate agli impianti, tenute sfitte e/o a disposizione dal proprietario o possessore, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.

4. Per i locali adibiti a civile abitazione e affittati, la tariffa è dovuta dal proprietario se la locazione è per periodi inferiori all'anno, salvo diversa dichiarazione presentata dalle parti.

5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di verifica dei dati e/o di accertamento, il dato superiore emergente.

6. Per l'unità abitativa, di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione da un unico soggetto già ivi anagraficamente residente, tenuta a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locata, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento.

9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate agli uffici comunali con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24.

10. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse, con attribuzione della sola tariffa fissa.

11. Alle cantine, alle autorimesse, ai depositi ed ai locali simili se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali verrà applicata la sola tariffa fissa e verranno considerati allegati della civile abitazione. Nel caso, invece, non siamo associati ad una unità di civile abitazione presente nel territorio del Comune di Cellere, e negli stessi locali non vi è presente nessuna persona residente, verrà applicata sia la tariffa fissa che la tariffa variabile, considerando 1 occupante.

Articolo 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini iva. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Se per l'esercizio dell'attività economica, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni d'uso:
- il locale accessorio dell'immobile è classificato nella medesima categoria dell'immobile principale, destinato all'attività produttiva (a titolo di esempio, il locale adibito alla vendita di prodotti finiti, il locale di deposito, ecc.);
- alla superficie con un'autonoma e distinta utilizzazione, è applicata la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso (a titolo di esempio, il locale destinato ad ufficio, ecc.).

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività economica, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 20

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è applicata in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 20%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dall'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
6. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche la tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

-abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, senza che vi sia caricata nessuna residenza anagrafica: riduzione del 30%.

-abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.

2. Per le utenze non domestiche la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, devono essere richieste dal contribuente e decorrono dal giorno in cui è effettuato l'accertamento da parte del Comune, - o siano presentati idonei documenti comprovanti l'effettiva (al fine di verificare l'effettiva) sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, come indicato dal successivo art. 22.

ART. 22

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO IV

Articolo 23

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI può essere effettuato tramite il modello F24 precompilato.
2. Il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, un apposito avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in rate e contenente tutti gli elementi indicate dall'Autorità di regolamentazione per energia, reti e ambiente (ARERA) a partire dall'entrata in vigore della normativa.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 24

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI ed in particolare:
 - a) l'inizio occupazione, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti sono tenute a dichiarare le modificazioni nel numero dei componenti della famiglia anagrafica.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione di inizio dell'occupazione o del possesso dei locali e delle aree soggetti a tassazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione.
6. Tale dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la denuncia di variazione va presentata entro 30 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
7. La dichiarazione di cessazione dell'occupazione o del possesso di locali ed aree tassabili, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui è terminata l'occupazione. Tale denuncia deve essere inoltrata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, o dagli eredi, con tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso della TARI,

relativa alla restante parte dell'anno, dal giorno in cui si è verificata la fine dell'occupazione, qualora sia dimostrabile, retroattivamente con elementi oggettivi.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la TARI non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e/o aree scoperte ovvero se la TARI è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche, deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) dati catastali dell'immobile e delle aree assoggettate al tributo con indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e se esistente il numero dell'interno;
- d) numero degli occupanti dei locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e/o aree scoperte;
- g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- h) la sussistenza o il venire meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni;
- i) il recapito al quale inviare tutte le comunicazioni e gli avvisi di pagamento.

10. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche, deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) i dati catastali dei locali e/o aree scoperte, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilabile agli urbani;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza o il venire meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.

11. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, o inviata per via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

12. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno del tributo, potranno esser conteggiate nel tributo relativo all'anno in corso se non si è già provveduto alla stampa ed alla spedizione degli avvisi di pagamento o nell'anno successivo mediante conguaglio compensativo.

Articolo 25

POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può:

- a) inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati entro 30 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini presso altri uffici del Comune, ovvero richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
- c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- d) in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
- e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi di:

- a) provvedimenti di abitabilità o agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- b) provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali;
- c) elenchi forniti dall'ufficio anagrafe, relativi alle nascite, decessi, variazioni di residenza/domicilio della popolazione residente.
- d) comunicazione di inizio/fine lavori per ristrutturazione immobili;
- e) comunicazioni di cessione fabbricato, nel caso di affitto di civili abitazioni a cittadini stranieri, o affitto di locali commerciali.

4. In caso di insufficienza di informazioni rilevanti per l'applicazione della TARI, il Comune chiede al contribuente di fornire ulteriori informazioni occorrenti.

5. Sulla base dei dati e delle notizie acquisiti attraverso le attività di controllo e verifica, il Comune può effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, con successiva comunicazione, a mezzo posta, tramite lettera semplice o con raccomandata a/r, dell'avvenuta o imminente iscrizione. La mancata contestazione dell'iscrizione a ruolo entro trenta giorni dalla notifica, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.

6. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione TARI entro 30 giorni, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 26

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui pagamenti eseguiti dal contribuente venga riscontrato, un omesso o un parziale versamento, il Comune invia al contribuente un apposito avviso, notificato

a mezzo di raccomandata a/r, comprensivo delle spese di notifica, con il quale si chiede l'assolvimento del pagamento della TARI, entro 60 giorni dalla notifica stessa.

2. Tale avviso non viene notificato se il pagamento per intero del tributo/rata è stato comunque effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza.

3. Per l'applicazione della TARI si considerano valide le superfici dichiarate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fino a quando non verranno attivate le procedure per l'allineamento tra i dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e di dati forniti dall'Agenzia del Territorio.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

5. Nei casi in cui, dalle verifiche e dai riscontri operati, risulti la mancanza, o l'insufficienza del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la TARI era dovuta, alla notifica di un apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, notificato a mezzo raccomandata a/r, e sottoscritto dal responsabile del tributo.

6. L'avviso di accertamento, è comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica.

7. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

Articolo 27

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo/rata alle prescritte scadenze si applica la sanzione del trenta per cento sull'importo non versato. In caso di tardivo pagamento del tributo/rata si applicano gli interessi legali dal 5° giorno lavorativo dalla scadenza e le sanzioni a partire dal 30° giorno dalla scadenza.

2. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione, o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle disposizioni di legge.

5. Per chi, per vari motivi, non paga le rate della TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso. Questo è utilizzabile solo se la

violazione non è stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quale il contribuente abbia avuto formale informativa. A seconda del ritardo il contribuente paga sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. Per tutto ciò si fa riferimento alla normativa nazionale per le percentuali applicabili.

Articolo 28 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e succ. mod. ed integ.
2. E' altresì applicato, l'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e succ. mod. ed integ.

Articolo 29 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 30 RIMBORSI

1. L'ufficio tributi provvede alla compensazione del tributo versato in più portandolo in detrazione con quanto dovuto nell'anno corrente e, fin quando è possibile, anche negli anni successivi.
2. Su richiesta scritta del contribuente può essere effettuato il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, in base al tasso di interesse legale stabilito di anno in anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 32 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

SOSTENZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- a) rifiuti di carta, cartone e similari;
- b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- c) imballaggi primari
- d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- h) frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- i) paglia e prodotti di paglia;
- j) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m) feltri e tessuti non tessuti;
- n) pelle e simil - pelle;
- o) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- p) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- q) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- r) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- s) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- t) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- u) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- v) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- w) nastri abrasivi;
- x) cavi e materiale elettrico in genere;
- y) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- z) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- aa) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- bb) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- cc) accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1. rifiuti delle cucine; rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
2. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
3. rifiuti ingombranti
4. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
5. indumenti e lenzuola monouso;
6. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
7. pannolini pediatrici e i pannoloni,
8. contenitori e sacche delle urine;
9. rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comune con MENO di 5.000 abitanti:

2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.2	Campeggi, distributori carburanti
2.3	Stabilimenti balneari
2.4	Esposizioni, autosaloni
2.5	Alberghi con ristorazione
2.6	Alberghi senza ristorazione
2.7	Case di cura e riposo
2.8	Uffici, agenzie
2.9	Banche, istituti di credito e studi professionali
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2.17	Bar, caffè, pasticceria
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
2.21	Discoteche, night club